

DELIBERA N. 164/21/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI DEA COMMUNICATION S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE BH TV FVG SPORT CHANNEL) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 9, D.LGS. 177/05

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 4/2021 - PROC. 50/21/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11, dell’11 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la convenzione del dicembre 2017, recante “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni, di cui all’articolo 4 dell’Accordo Quadro 2018, tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia*”, come prorogata dalla delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle*

regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia ha accertato, contestato e notificato, in data 23 aprile 2021, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 9, del d.gs. n. 177/05 alla società DEA Communication S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale BH TV Fvg Sport Channel.

In particolare, il predetto Comitato regionale per le comunicazioni ha accertato e contestato alla società la violazione della disposizione normativa sopra indicata, così come, di seguito, riportato.

- Giorno 3/3/2021 - nelle fasce orarie 14:00 – 15:00 e 19:00 – 20:00 - sfioramento pari al 56,183% e al 50,917% dell'affollamento pubblicitario orario.
- Giorno 4/3/2021 - nelle fasce orarie 13:00 – 14:00, 19:00 – 20:00 e 20:00 – 21:00 – sfioramento del 31,328%, del 32,611% e del 30,322% dell'affollamento pubblicitario orario.
- Giorno 5/3/2021 - nelle fasce orarie 13:00 – 14:00 e 16:00 – 17:00 - sfioramento del 47,833% e del 57,567% dell'affollamento pubblicitario orario.
- Giorno 6/3/2021 - nelle fasce orarie 17:00 – 18:00 e 20:00 – 21:00 – sfioramento del 59,828% e del 58,539% dell'affollamento pubblicitario orario.

2. Deduzioni della società

La parte, nel presentare scritti difensivi in data 13 maggio 2021, ha eccepito che le comunicazioni commerciali audiovisive conteggiate erroneamente nell'affollamento pubblicitario orario sono, in realtà, sponsorizzazioni.

Al contempo, la parte ha comunicato al Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia di aver interrotto la messa in onda dell'emesso televisivo contestato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Friuli Venezia Giulia, con delibera n. 19/21 del 28 maggio 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società DEA Communication S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale BH TV Fvg Sport Channel.

In particolare, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia ha precisato quanto segue.

“La succitata contestazione non ha riguardato i loghi dei marchi sponsor correttamente apparsi all’inizio del programma e che non sono stati computati nell’affollamento, ma il solo marchio denominato “Kiron”, più volte inserito all’interno della trasmissione accompagnato da una grafica riportante un numero di telefono e l’invito a chiamare per stipulare un mutuo [.....]”.

La comunicazione commerciale audiovisiva contestata non può essere considerata *“una sponsorizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 581/93, in quanto la sponsorizzazione ha lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, le attività o i prodotti, purché non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti; nel caso di specie, dal punto di vista del contenuto la ripetuta e periodica apparizione in sovraimpressione non solo del logo del prodotto, ma anche di un numero telefonico preceduto dalla dicitura: “chiamaci al..”, appare in contrasto con il divieto di promuovere esplicitamente la fornitura del prodotto/servizio attraverso le attività di sponsorizzazione, configurandosi in tal modo la fattispecie rilevata come una forma pubblicitaria concorrente al calcolo dell’affollamento orario [.....]”.*

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Come correttamente contestato dall’Organismo regionale, infatti, le caratteristiche che permettono agli annunci di sponsorizzazione di non essere soggetti alla disciplina in materia di affollamenti sono: l’assenza di inquadrature del prodotto e/o del servizio, l’assenza di qualsiasi forma di promozione visiva del prodotto e/o del servizio e l’assenza della scritta *“Pubblicità”* sullo schermo televisivo nel corso della trasmissione dell’annuncio stesso.

Ove anche una soltanto delle predette condizioni non sia rispettata, gli annunci di sponsorizzazioni sono da considerarsi quale fattispecie di pubblicità televisiva e, quindi, soggetti ai limiti dell’affollamento pubblicitario.

È indubbio, pertanto, che nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nelle giornate sopra riportate sia stata mandata in onda la medesima comunicazione commerciale audiovisiva oltre il limite di affollamento pubblicitario orario, di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 38, comma 9 del Testo unico, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva”;*

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all’art. 38, comma 9 del Testo unico la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata in più giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio.

In particolare, il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario di cui all'art. 38, comma 9, d.lgs. 177/05 dovuto alla messa in onda di una comunicazione commerciale audiovisiva in misura eccedente il limite prescritto ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e un indebito vantaggio economico per la società.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte ha documentato di aver eliminato le conseguenze della violazione in esame, ma l'opera di eliminazione è stata svolta dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio.

C. Personalità dell'agente

La società in esame, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 248.211 e un bilancio in utile.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, della medesima comunicazione commerciale audiovisiva ha comportato in capo a DEA Communication S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale BH TV Fvg Sport Channel la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) per la singola violazione più grave aumentata a due volte e mezzo pari a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a DEA Communication S.r.l. - codice fiscale 02540960305- con sede a Pozzuolo del Friuli (UD) via Buttrio, 14b/14, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “BH TV Fvg Sport Channel” di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell’art. 38, comma 9 del Testo unico nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 164/21/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo

27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 164/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba